

Disciplinare recante modalità di attuazione dell'articolo 4 della L.R. 23 agosto 2019, n. 32. *(Norme per il sostegno economico alle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane operanti nel territorio della Regione Abruzzo interessato dai cantieri per la realizzazione di opere pubbliche e di opere private relative alla ricostruzione post sisma 2009 e post sisma 2016/2017.).*

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. In attuazione dell'articolo 4 della l.r. 23 agosto 2019, n. 32 (Norme per il sostegno economico alle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane operanti nel territorio della Regione Abruzzo interessato dai cantieri per la realizzazione di opere pubbliche e di opere private relative alla ricostruzione post sisma 2009 e post sisma 2016/2017) il presente disciplinare definisce:

- a) gli indirizzi per i Comuni per la definizione delle procedure di concessione delle compensazioni a favore delle imprese, nonché i criteri per la valutazione delle istanze e l'individuazione dei beneficiari, anche secondo specifici ordini di priorità;
- b) le modalità di quantificazione delle compensazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) della l.r. 32/2019, tenuto conto del fatturato e con l'indicazione di un limite massimo assoluto per impresa unica;
- c) i costi ammissibili ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della l.r. 32/2019;
- d) le modalità per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati;
- e) le modalità per la concessione e la liquidazione delle misure di sostegno riconosciute nonché per la rendicontazione;
- f) le modalità di effettuazione dei controlli sulla documentazione prodotta.

Art. 2
(Indirizzi ai Comuni)

1. I Comuni, con riferimento ai cantieri da attivare di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 della l.r. 32/2019 che superino almeno la durata di quindici giorni, per ogni trimestre dell'anno, prima dell'avvio dei lavori, pubblicano un avviso finalizzato alla raccolta delle istanze da parte delle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane, di cui all'art. 3 della l.r. 32/2019, interessate a ricevere le misure di compensazione in quanto ubicate nella zona interessata.

2. Prima della pubblicazione degli avvisi per la raccolta delle istanze, i Comuni trasmettono al Dipartimento della Giunta regionale competente, una stima delle risorse complessive necessarie a soddisfare le compensazioni alle imprese per l'esecuzione dei lavori tenuto conto del numero delle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane operanti nelle aree comunali interessate dai relativi cantieri, indicando altresì le modalità per il trasferimento di un anticipo di cassa fino all'80% di quanto preventivato. All'esito dell'esame della documentazione, il

Dipartimento della Giunta regionale competente in materia adotta le determinazioni conseguenti, trasferendo al Comune l'anticipo di cassa.

3. Nell'avviso pubblico i Comuni indicano, in particolare:

- a) la tipologia dei lavori e le aree specifiche di pertinenza che a causa dei lavori saranno oggetto di chiusura parziale o totale;
- b) la durata dei lavori e il periodo previsto di chiusura delle suddette aree di pertinenza;
- c) le tipologie di costi ammissibili a compensazione e le relative intensità di cui agli articoli 3 e 4;
- d) l'esclusione dell'ammissione alle compensazioni delle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane:
 - 1. non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio delle attività;
 - 2. ubicate nelle zone in cui è interdetto il passaggio dei veicoli e dei pedoni, quali le "zone rosse";
- e) le modalità per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati;
- f) le modalità per la concessione e la liquidazione delle compensazioni riconosciute;
- g) le modalità per la rendicontazione delle spese.

4. Successivamente, il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia, in base ai dati trasmessi dai Comuni a consuntivo con cadenza trimestrale, trasferisce al Comune richiedente le somme a saldo in relazione agli esiti delle verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 7, nei limiti della stima di spesa di cui al comma 2.

5. Le misure di compensazione sono concesse in regime *de minimis* ai sensi dell'art. 2 della l.r. 32/2019 e nel rispetto dell'articolo 4, comma 5, della l.r. 32/2019.

Art. 3

(Costi ammissibili e intensità)

1. Sono riconosciute alle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane le compensazioni per i seguenti costi ammissibili, in base alle seguenti intensità percentuali:

- a) compensazioni per la copertura del 100% del mancato reddito stimato calcolato *tenuto conto dei dati medi mensili delle tre annualità precedenti* derivante dalla sospensione o riduzione dell'attività e computato nel periodo compreso tra la data di avvio dei lavori sino alla data di normale riapertura dell'esercizio commerciale o artigianale e comunque per un importo massimo non superiore a euro 2.500,00 per ciascuna impresa unica;
- b) compensazioni per la copertura del 50% dei costi di gestione documentati, sostenuti nel periodo indicato alla lett. a);
- c) compensazioni per la copertura al 50% delle eventuali spese straordinarie sostenute e documentate per la normale prosecuzione delle attività nonostante i lavori nel periodo indicato alla lett. a);

2. Per le nuove attività, per le quali non sia possibile effettuare il calcolo della compensazione in base al criterio di cui alla lett. a) del comma 1, il mancato reddito

stimato è calcolato tenuto conto del fatturato medio mensile calcolato nel periodo di apertura dell'attività stessa.

Art. 4

(Costi di gestione e spese straordinarie ammissibili)

1. Nei costi di gestione di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b) si intendono ricompresi i costi sostenuti nel periodo ivi indicato e relativi a:
 - a) spese fisse relative alla fornitura di energia elettrica, di acqua, di riscaldamento/raffreddamento;
 - b) spese fisse relative ai contratti di telefonia fissa, contratti per la connessione ad internet della sede dell'attività;
 - c) i canoni di locazione;
2. Restano escluse dai costi di cui al comma 1 le spese per il personale, le spese legali e le spese per imposte e tasse, contributi di qualunque natura, premi assicurativi obbligatori INAIL e altre spese.
3. Le spese straordinarie di cui all'articolo 3, co. 1, lett. c) sono da considerarsi le spese strettamente necessarie a consentire il ripristino dell'accesso della clientela all'esercizio commerciale o artigianale effettuate nel periodo ivi considerato.

Art. 5

(Modalità per la presentazione delle domande)

1. Le domande per ottenere la concessione delle misure di sostegno sono compilate e trasmesse al Comune che ha pubblicato l'avviso pubblico secondo il modello di domanda predisposto dal Dipartimento della Giunta regionale competente, unitamente alla relativa documentazione richiesta nell'avviso dal Comune.

Art. 6

(Modalità per la rendicontazione)

1. Le imprese richiedenti, presentano all'unità organizzativa competente del Comune la rendicontazione dei costi e delle spese unitamente:
 - a) alla documentazione probatoria del disagio subito, mediante attestazione asseverata da un professionista, di effettiva riduzione del fatturato nel periodo indicato all'articolo 3, comma 1, lett. a), *rispetto al fatturato medio delle tre annualità precedenti*;
 - b) la documentazione probatoria dei costi di gestione e delle spese straordinarie effettivamente sostenute nel periodo indicato all'articolo 3, comma 1, lett. a);
 - c) gli eventuali documenti richiesti nell'avviso pubblico.
2. La rendicontazione è presentata nei termini stabiliti nell'Avviso, che definisce altresì le modalità di effettuazione dei controlli anche sulla documentazione probante prodotta.

3. La rendicontazione dei costi e delle spese è redatta in conformità al modello predisposto dal Dipartimento della Giunta regionale competente ed è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente beneficiario.

Art. 7

(Concessione, liquidazione ed erogazione delle compensazioni)

1. Sono dichiarate ammissibili dal Comune le istanze correttamente compilate sulla base del modello di cui all'Allegato I e nel rispetto dei requisiti fissati dall'avviso pubblico approvato dal Comune ai sensi del presente disciplinare e della l.r. 32/2019.

2. Il Comune redige una graduatoria sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande dichiarate ammissibili.

3. Le compensazioni sono concesse, nei limiti delle risorse disponibili, ai richiedenti le cui istanze siano utilmente collocate in graduatoria e la cui rendicontazione e documentazione risulti regolare ai sensi dell'articolo 6.

4. Il Comune provvede alla liquidazione e all'erogazione delle compensazioni, previa verifica della regolarità della rendicontazione e della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 6.

5. In caso di esito negativo della verifica della regolarità della documentazione, il Comune, nei limiti delle risorse impegnate, provvede allo scorrimento della graduatoria.